



*Organismo regionale di controllo collaborativo  
ORECOL*

## **Regolamento interno di funzionamento dell'Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL)**

### **ART. 1**

#### **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 8 novembre 2021, n. 27 (Istituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo – ORECOL), il presente atto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo regionale per il controllo collaborativo (nel seguito Organismo).
2. L'Organismo si riunisce, di norma, presso la sede della Giunta regionale.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si osservano le disposizioni della l. r. 27/2021.

### **ART. 2**

#### **(Modalità di funzionamento dell'organismo)**

1. Il Presidente dell'Organismo, nominato dal Consiglio regionale ex art. 2, comma 1, della l. r. 27/2021, rappresenta l'Organismo, sovrintende alla sua attività, vigila sull'osservanza del regolamento, convoca le sedute, ne fissa l'ordine del giorno, inserendo nella prima seduta utile, salvo rinviarne la trattazione, per motivate ragioni, alla seduta immediatamente successiva, gli argomenti e le questioni proposti dai singoli componenti che ne abbiano fatto richiesta.
2. Per garantire l'esercizio collegiale delle funzioni decisionali dell'Organismo, il Presidente, sentiti gli altri componenti dell'Organismo, individua forme e modalità in grado di assicurare una preventiva condivisione degli argomenti che verranno sottoposti al vaglio dell'Orecol.
3. Il Presidente, o suo delegato, nelle comunicazioni, orali o scritte, dirette a Organi della Regione Piemonte, Organismi in house e in controllo regionale, nonché in occasione di incontri pubblici e di colloqui, per ragioni del proprio Ufficio, con ogni altro soggetto esterno all'Amministrazione regionale, riferisce la volontà collegialmente manifestata dall'Organismo con le proprie decisioni.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente sono esercitati dal componente più anziano d'età. In caso di impedimento duraturo, o decadenza, l'Organismo informa il Consiglio regionale per le opportune valutazioni. Nelle more i poteri e le funzioni del Presidente sono esercitati dal componente individuato dall'Organismo stesso o dal più anziano d'età.

### **ART. 3**

#### **(Convocazione dell'Organismo)**

1. L'Organismo si riunisce su convocazione del Presidente, sottoscritta dallo stesso, contenente l'indicazione della

data, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno. La convocazione è trasmessa per posta elettronica, o comunque con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la tempestiva conoscenza ai componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza. E' facoltà di ciascun componente chiedere al Presidente, con congruo anticipo e in forma scritta, l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno della seduta è costituito da:
  - a) proposte di decisioni;
  - b) comunicazioni circa lo svolgimento di istruttorie affidate dal Presidente a uno o più componenti o circa lo stato di realizzazione degli obiettivi del Piano di attività dell'Organismo;
  - c) informative circa approfondimenti relativi a specifici argomenti ovvero rispetto a iniziative dell'Organismo;
  - d) casi sopravvenuti di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, anche a seguito di segnalazioni ricevute.
3. La convocazione è indirizzata ai soggetti che partecipano ai sensi dell'art. 2 della l. r. 27/2021.
4. L'Organismo approva il calendario delle riunioni. Il Presidente, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, può disporre la convocazione, anche a seguito di richiesta di un componente, del Presidente della Giunta, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di valutazione o del RPCT.
5. Alle riunioni, qualora la trattazione di specifici argomenti lo richieda, possono essere invitati a partecipare Direttori, dirigenti regionali o soggetti esterni con l'impegno a mantenere la riservatezza su quanto appreso nel corso delle riunioni.
6. All'inizio di ogni seduta, il Presidente rammenta, ai componenti o ai partecipanti senza diritto di voto, l'obbligo di mantenere la riservatezza sugli argomenti trattati.

#### **ART. 4**

##### **(Validità delle riunioni)**

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti esterni nominati, anche tramite collegamento telematico. Qualora non sia presente la maggioranza dei componenti esterni nominati, la riunione viene riconvocata per una data successiva.
2. I componenti esterni nominati non possono delegare la partecipazione alle riunioni ad altro soggetto.
3. In caso di impedimento alla partecipazione, il componente deve segnalare l'assenza. Della mancata partecipazione è dato atto nel verbale della riunione, se tenuta, o nel verbale della prima seduta utile successiva.
4. La reiterata assenza ingiustificata alle riunioni è segnalata dal Presidente dell'Organismo al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.
5. Le decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti esterni nominati a ciascuno dei quali è attribuito un voto. Il voto è palese e ogni componente ha diritto di far verbalizzare il proprio dissenso e le ragioni del proprio voto.
6. Le decisioni assunte dall'Organismo sono formalizzate tramite i verbali delle sedute, previa condivisione tra i membri e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

#### **ART. 5**

##### **(Svolgimento delle riunioni)**

1. Le riunioni dell'Organismo si svolgono in forma riservata.
2. Le riunioni, ove necessario e compatibilmente con i mezzi tecnici disponibili, possono tenersi anche con collegamento audiovisivo, con modalità tali da assicurare l'effettiva partecipazione dei componenti e le esigenze di riservatezza.
3. Nel trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, è facoltà di ciascun componente proporre un ordine

diverso da quello risultante nell'avviso di convocazione.

4. In casi di comprovata urgenza, ciascun componente può chiedere l'inserimento di un nuovo punto direttamente in apertura di seduta, che è inserito nell'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei componenti presenti si opponga alla trattazione, dando atto nel verbale delle relative motivazioni.
5. Ogni componente ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all'ordine del giorno e di formulare osservazioni e proposte al riguardo.
6. Il Presidente dirige i lavori, pone in votazione, fissandone le modalità, le decisioni e proclama l'esito della votazione, assicurando la correttezza e l'efficacia della discussione e garantendo il regolare svolgimento delle riunioni. Durante la seduta si svolge la discussione sulla proposta cui può seguire una fase di revisione formale, al fine di assicurare uniformità di stile delle decisioni, a cura del Presidente e d'intesa con il relatore (o i relatori) della proposta stessa.
7. Ciascuna decisione è assunta con il voto favorevole della maggioranza relativa dei membri con diritto di voto presenti. La proposta approvata assume la forma di decisione definitiva, è numerata progressivamente per anno ed è conservata agli atti dell'Organismo. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della l. r. 27/2021 le decisioni comprendono atti di indirizzo, pareri, esiti di valutazioni o verifiche, azioni migliorative, in riferimento alle funzioni svolte.
8. Quando l'Organismo ritenga che su una questione sottoposta al suo esame debba essere svolto un approfondimento istruttorio, la assegna, su proposta del Presidente, ad uno o a più relatori affinché stendano una proposta conclusiva; nell'assegnazione degli argomenti ai vari membri dell'Organismo si tiene conto, ove possibile, delle loro specifiche competenze professionali.
9. Quando il relatore, al quale sia stato affidato l'approfondimento di una questione, ne ha concluso l'esame, formula una proposta scritta che viene comunicata al Presidente e agli altri componenti di Orecol; la proposta viene, quindi, inserita dal Presidente nell'o.d.g. della seduta successiva al deposito, affinché l'Organismo, all'esito della discussione, possa esprimere la propria decisione finale.
10. Ogni componente deve comunicare tempestivamente all'Organismo - mediante comunicazione scritta da riportare nel verbale della riunione oppure oralmente nel corso della riunione quando la situazione non risulta rilevabile anticipatamente - le situazioni che possono costituire ipotesi di conflitto di interessi ed ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla votazione.

## **ART. 6**

### **(Verbalizzazione delle sedute)**

1. Le sedute dell'Organismo sono documentate in appositi verbali, redatti da uno dei componenti deputato alle funzioni di segretario verbalizzante.
2. Il verbale riporta:
  - a) l'orario di apertura e chiusura delle riunioni;
  - b) l'ordine del giorno e le eventuali integrazioni o richieste di modifica dell'ordine di trattazione;
  - c) i nominativi di chi partecipa (anche senza diritto di voto) alle riunioni e di chi le presiede;
  - d) le dichiarazioni di voto e le decisioni assunte.
3. I verbali, unitamente alla documentazione di supporto, sono ordinati, raccolti e conservati agli atti dell'Organismo. Nella stesura dei verbali l'Organismo può avvalersi, se necessario, del supporto degli uffici regionali.
4. Le decisioni assunte sono iscritte in un registro cronologico che riporta la data della seduta, il numero della decisione, l'oggetto ed eventuali comunicazioni della decisione stessa a terzi.

## **ART. 7**

### **(Pubblicazione degli atti e tutela del diritto alla riservatezza)**

1. L'Organismo può decidere di pubblicare documenti di approfondimento, relazioni, interventi e ogni altro atto utile a diffondere la cultura della trasparenza e del controllo. L'attività di pubblicazione sul sito web è coordinata da uno dei componenti dell'organismo che ne riferisce periodicamente.
2. I verbali delle sedute nelle quali sono state assunte le decisioni sono riservati, fatto salvo il diritto di accesso agli atti.

## **ART. 8**

### **(Pianificazione delle attività)**

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della l. r. 27/2021 l'Organismo approva entro il mese di dicembre di ogni anno il Piano annuale delle attività e lo presenta alla Giunta e al Consiglio regionale entro i successivi 4 giorni.
2. Il Piano è predisposto in coerenza con la pianificazione in materia di trasparenza e anticorruzione contenuta nell'apposita sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), tenendo conto:
  - a) degli indirizzi, qualora formulati, della Commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi;
  - b) delle relazioni sugli esiti delle attività di controllo ricevute dalle strutture regionali competenti in materia di controlli interni.
3. Il Piano annuale reca la programmazione delle attività correlate alle funzioni previste dall'art. 3 della l. r. 27/2021, garantendo il necessario raccordo con gli ulteriori organismi di controllo di cui all'art. 4 della l. r. 27/2021 e in particolare:
  - a) definisce gli indirizzi e le linee guida del sistema dei controlli interni e delle funzioni di Audit (escluse quelle di Autorità di Audit dei programmi operativi in quanto disciplinate da specifica normativa di settore), fornendo alle strutture della Giunta regionale indicazioni in merito alle metodologie e procedure adottate e promuovendo il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo, anche nell'ottica di realizzare una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della l. r. 27/2021);
  - b) individua le modalità e i termini delle attività di verifica di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) ed f), della l. r. 27/2021, da svolgere mediante monitoraggi a campione;
  - c) definisce le attività per assicurare l'adeguato supporto alla Giunta regionale e agli organi di indirizzo e controllo degli organismi in house e in controllo regionale, al fine di garantire l'individuazione di misure coerenti con gli indirizzi e le linee guida di cui alla lettera a), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), della l. r. 27/2021;
  - d) individua gli obiettivi e le azioni per la collaborazione con le associazioni che operano nell'ambito della legalità (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della l. r. 27/2021);
  - e) definisce le attività da porre in essere per garantire forme di coordinamento, impulso e condivisione di buone pratiche e strumenti, con gli uffici degli organismi in house e in controllo regionale deputati alle attività di Audit interno (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), della l. r. 27/2021).
4. Al verificarsi di fatti sopravvenuti di particolare rilevanza o urgenza, anche a seguito di eventuali segnalazioni ricevute, l'Organismo valuta l'esercizio di attività ulteriori rispetto a quelle stabilite nel Piano annuale, nel rispetto ed entro i limiti delle funzioni ad esso attribuite dalla l. r. 27/2021.

## **ART. 9**

### **(Trattamento delle segnalazioni)**

1. Ricevuta una segnalazione di cui all'art. 3, comma 2, della l. r. 27/2021, l'Organismo la indirizza al soggetto

competente per materia per le conseguenti valutazioni.

2. In relazione alla fattispecie segnalata, l'Organismo può avviare una collaborazione con i soggetti competenti al fine di individuare azioni migliorative di processo e sistema, anche attraverso le modalità individuate dall'art. 3, commi 3 e 4, della l. r. 27/2021.
3. Qualora dovessero emergere fatti o comportamenti che possono compromettere l'integrità o la trasparenza dell'Amministrazione regionale o degli organismi in house e in controllo regionale o nei quali possano ravvisarsi ipotesi di irregolarità o di illeciti, l'Organismo esplica le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, della l. r. 27/2021.

#### **ART. 10**

##### **(Supporto alla Giunta regionale)**

1. Qualora l'istruttoria rilevi la necessità di azioni migliorative, l'Organismo formula pareri, raccomandazioni o specifiche richieste alla Giunta regionale, la quale fornirà indirizzi alle strutture regionali e degli organismi in house e in controllo regionale. Il mancato adeguamento da parte delle strutture regionali o da parte degli organismi in house e in controllo regionale è segnalato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale, al Nucleo di Valutazione di cui all'art. 36-quinquies della l. r. 23/2008, ai responsabili della Direzione interessata e della Direzione competente in materia di personale, anche ai fini delle valutazioni di cui all'art. 3, comma 6, della l. r. 27/2021.

#### **ART. 11**

##### **(Relazione sulle attività)**

1. L'Organismo relaziona annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in ordine allo svolgimento delle proprie funzioni, secondo il Piano di azione adottato.
2. La relazione contiene la descrizione dettagliata:
  - a) delle attività di verifica, valutazione e monitoraggio effettuate, evidenziando le criticità, le anomalie e le irregolarità riscontrate;
  - b) dei pareri e delle indicazioni alla Giunta regionale in merito agli interventi correttivi e azioni migliorative da porre in essere;
  - c) degli interventi correttivi attuati e delle azioni migliorative adottate evidenziando le eventuali situazioni di mancata osservanza e attuazione.

#### **ART. 12**

##### **(Accesso alle informazioni e utilizzo delle risorse)**

1. L'Organismo, nell'esercizio delle sue funzioni e ai fini dell'espletamento delle stesse, ha accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso delle strutture regionali e degli enti del sistema regionale. Il Responsabile della struttura destinataria della richiesta è tenuto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, a consentire tempestivamente l'accesso e a fornire i documenti e i dati richiesti entro 15 giorni dalla richiesta stessa, salvo diverso termine stabilito dall'Organismo per motivate ragioni d'urgenza.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo si avvale di una struttura operativa costituita da adeguate risorse umane e strumentali, da istituire con apposito provvedimento della Giunta regionale.

### **ART. 13**

#### **(Rinuncia del componente)**

1. In caso di rinuncia all'incarico, il componente deve darne comunicazione all'Organismo, al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale per quanto di competenza.

### **ART. 14**

#### **(Modalità di raccordo con gli altri soggetti con funzioni di controllo)**

1. Per favorire il necessario coordinamento fra le diverse attività di controllo interno, l'Organismo opera in raccordo con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale (RPCT), con il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 36-quinquies della l. r. 23/2008, con il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'Organismo promuove la collaborazione con la Corte dei Conti, previa apposita intesa stipulata dalla Regione.
3. Il raccordo di cui al comma 1 è assicurato mediante:
  - a) la partecipazione dell'Organismo, collegialmente o tramite uno o più componenti, agli incontri richiesti o promossi dal RPCT, dal Nucleo di Valutazione, dal Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b) l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute dell'Organismo delle proposte di trattazione di argomenti urgenti o di particolare rilevanza proposti dal RPCT, dal Nucleo di Valutazione, dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico;
  - c) la formulazione - entro il 30 novembre di ciascun anno - di proposte, suggerimenti e orientamenti anche alla luce degli esiti delle attività svolte, da sottoporre all'attenzione della Giunta e del RPCT in tempo utile per l'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
4. L'Organismo verifica, anche in collaborazione con uno o più soggetti di cui al comma 1, lo stato di avanzamento delle azioni migliorative poste in essere dalle competenti strutture della Giunta regionale e dagli organismi in house e in controllo regionale.

### **ART. 15**

#### **(Modifiche e integrazioni)**

1. Le modifiche e integrazioni al Regolamento sono approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Organismo, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l. r. 27/2021.

### **ART. 16**

#### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale.